

COMUNE DI LAGO

Provincia di COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 4 Data 28/09/2017	OGGETTO: PARERE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.
---	--

L'anno 2017, il giorno ventotto del mese di settembre, l'organo di revisione economico finanziaria del Comune di Lago, è stato chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs N. 175/2016"-Ricognizione partecipazioni possedute- Determinazioni.

L'Organo di Revisione

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 23 marzo 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- per effetto del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13:" Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni societarie possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi alle disposizione imposte dal sopra citato decreto";
- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100 il termine per l'adozione del provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute è stato fissato al 30/09/2017;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Tenuto conto che

l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Vista

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente per oggetto: **"REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - DETERMINAZIONI"** formulata al Consiglio a seguito della ricognizione delle partecipazioni societarie alla data del 23 settembre 2016;

Considerato che

- a seguito degli atti istruttori redatti dagli uffici comunali competenti ed, in particolare, delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni societarie detenute, indicate nella Relazione Tecnica allegata alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale i risultati attesi dal piano di razionalizzazione straordinario sono i seguenti:

<i>Società Partecipate</i>	<i>Modalità di revisione</i>	<i>Società' presente alla data del 23/09/2016</i>	<i>Società presente al termine del processo di revisione straordinaria</i>
<i>Società' ASMENET s.c. a r.l.</i>	L'Ente ha esercitato la facoltà di recesso in data 16.05.2017 ex art.12 dello Statuto ed è in attesa di rimborso della quota di partecipazione del valore di € 297,00 pari allo 0,28% del patrimonio sociale ai sensi dell'art.2473 del codice civile. Intervenuta scelta di gestione in, forma alternativa, del servizio già erogato dall'Asmenet scarl. Tale forma si è concretizzata nell'affidamento del servizio ex	<i>SI'</i>	<i>NO</i>

	<p>Asmenet ad altro soggetto esterno abilitato con un risparmio presunto di spesa a regime di circa € 500,00 annui.</p>		
<p><i>Cosenza Acque Spa</i></p>	<p>La società è attualmente in liquidazione con verbale assembleare del 01/06/2016 del Notaio in Cosenza Dott. Viggiani Carlo repertorio n° 84909.</p> <p>La liquidazione avverrà nei termini previsti dalla legge vigente, in quanto nel verbale di liquidazione dell'assemblea dei soci azionisti non vi è nessuna prescrizione in merito.</p> <p>E' comunque stimabile una tempistica di circa 24 mesi.</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>
<p><i>Appennino Paolano Spa</i></p>	<p>In data 14.01.2014 al n.1/2014, è stata aperta la procedura fallimentare della Appennino Paolano Spa con delega al Giudice Dott.ssa Marta Sodano, individuando la figura del Curatore fallimentare nella persona dell'Avv. Antonello Bruno, avente Studio in Rende - Cs,pec:avvantonellobruno@pec.it.</p> <p>La procedura fallimentare si completerà nei termini previsti dalla vigente normativa e comunque in non meno di 12 mesi dalla data della presente relazione.</p> <p>L'ente sta valutando l'opportunità di avviare, benché tardivamente, l'attività di insinuazione nel fallimento onde ottenere il recupero ex lege, anche parziale, delle proprie eventuali posizioni creditorie.</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>

<p><i>Gruppo Azione Locale Savuto, Tirreno, Serre Cosentine Società consortile a r.l.</i></p>	<p>Per la Società consortile a r.l. Gal Savuto – Serre Cosentine, si ritiene che la partecipazione possa essere mantenuta, nonostante la emersione di due criticità dell'art.20 co.2 (lettere b-d), in virtù della seguenti specifiche circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trattasi di raggruppamento di soli Enti locali Territoriali, a scopo esclusivamente consortile e mutualistico, senza fini di lucro né diretto, né indiretto. • La ratio costitutiva del raggruppamento di cui trattasi è da rinvenirsi nella sovraordinata esigenza di realizzare l'organizzazione comune istituita, in conformità al dettato dell'art. 2602 c.c. dai soci consorziati, per dare attuazione al <u>PSR Calabria 2014/2020 e alla strategia nazionale e regionale per le aree interne</u>, fornendo all'uopo tutti i servizi, le prestazioni e gli interventi contemplati dai citati programmi e dalla normativa tempo per tempo vigente onde garantire lo sviluppo del territorio e delle economie dei soggetti consorziati. • L'eventuale azione di razionalizzazione per il tramite di operazioni di liquidazione, alienazione, dismissione, potrebbe per quanto ai punti precedenti, arrecare concreto pregiudizio al perseguimento di quegli obiettivi prioritari di <u>sviluppo delle economie locali e dei territori, nell'ambito della gestione dei Fondi afferenti al PSR Calabria 2014/2020.</u> • Il legislatore, infatti, dando particolare rilievo alle problematiche di cui al punto 2), ha previsto quale espressa ipotesi derogatoria quella contemplata dall'art.4 co. 6 del Dlgs 175/2016, che esclude dalle azioni di razionalizzazione le partecipazioni detenute in società volte a dare attuazione all'articolo 34 del regolamento 	<p>SI</p>	<p>SI</p>
---	---	-----------	-----------

	<p>(CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e all'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (GAL e FLAG).</p> <p>Per quanto finora detto si conferma la decisione di procedere al mantenimento della partecipazione di cui trattasi senza alcun particolare intervento di razionalizzazione.</p>		
--	---	--	--

Visto

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 247/2000

Esprime Parere Favorevole

All'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione – ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Lago (CS) alla data del 23/09/2016.

Invita l'Ente, prescindendo dall'esito della attuale ricognizione, a

- **verificare periodicamente** i bilanci di ogni eventuale società partecipata anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti da ogni Società partecipata, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Il Revisore Unico
Dott. Antonino Costantino
Documento firmato digitalmente.
Firma autografa sostituita dall'indicazione
del nome e cognome a mezzo stampa